

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022

Alla luce delle recenti modifiche della normativa di riferimento e delle relative disposizioni attuative in merito compensazione di contributi previdenziali, è adottata la seguente Circolare Applicativa.

ARTEA – Circolare applicativa n. 14/2022. REV 01**Pagamenti di aiuti comunitari in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Articolo 45 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152.****Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

I Bandi e/o le Disposizioni Comuni¹ indicano che in fase di verifica delle condizioni di accesso dei beneficiari, per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare, tra l'altro, la condizione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi.²

Gli specifici riferimenti normativi al riguardo sono l'art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005³ e l'art.31, comma 3 e comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013⁴.

In merito, inoltre, alla 'Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)', è bene dare atto:

- dell'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 : comma 1. ” *A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima*

¹ Paragrafo 2.1 'Condizioni di accesso generali' delle DISPOSIZIONI COMUNI. Non si applica alla sottomisura 3.1, e sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa.

² Ha fatto eccezione la Misura 21 per la quale i requisiti di regolarità contributiva sono stati posseduti e verificati solo prima dell'approvazione dell'elenco di liquidazione.

³ Comma 553. “*Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266*”.

⁴ Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC.

Comma 3. *Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.*

Comma 8-bis. *Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.*

impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2". .

- dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015: Comma 2. *'Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA'.*

La presente Circolare vuole indicare, alla luce della normativa sopraindicata, le procedure operative a seguito dell'emanazione del recente **Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152**.⁵ L'articolo 45 prevede infatti che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli **'Organismi Pagatori'** sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi⁶.

La successiva Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 (in allegato) chiarisce che la modifica legislativa introdotta dall'art. 45 del Decreto Legge n. 152/2021 interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole.

Tale Circolare AGEA si pone inoltre l'obiettivo di uniformare ed omogeneizzare l'applicazione della disposizione legislativa in oggetto da parte degli Organismi Pagatori.

⁵ DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152. **Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.** (GU Serie Generale n.265 del 06-11-2021) Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2021. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233.

⁶ Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, **nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,** in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.

Tutto ciò premesso, si dà atto quindi che la semplificazione prevista dal **Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152** sarà svolta, ai fini dell'erogazione dei contributi del PSR, da parte dell'ORGANISMO PAGATORE ARTEA attraverso l'equiparazione delle proprie verifiche precedenti al pagamento dell'aiuto con quelle previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto si dispone che la verifica delle regolarità contributiva precedente ai pagamenti sarà effettuata esclusivamente dall'Organismo pagatore ARTEA attraverso la compensazione operata con riguardo agli **importi** risultanti nel **Registro Nazionale Debitori** comunicati dall'INPS sulla base degli interscambio dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari e composti dai contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data di pagamento degli aiuti, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Risulta infine necessario procedere alla modifica di quanto indicato al paragrafo 2.4.2 Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto delle vigenti DISPOSIZIONI COMUNI approvate con Decreto ARTEA n.144 del 24 novembre 2021.

Il secondo paragrafo :

“L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge del 9 agosto 2013 n. 98.”

È sostituito da:

“Gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge del 9 agosto 2013 n. 98, sono svolti dall'Organismo Pagatore ARTEA in forza di quanto indicato dall'articolo 35 del Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021, attraverso la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro Nazionale Debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambio dati informatici e composti dai contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data di pagamento degli aiuti, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.”

Il Dirigente

Stefano Segati

Circolare AGEA Coordinamento protocollo n. 79339 del 24/11/2021.

OGGETTO: PAGAMENTI DI AIUTI COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA AGRICOLA E COMPENSAZIONE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. ART. 45 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.

L'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così sostituito il comma 16, dell'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: *“Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e*

ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

La modifica legislativa in esame interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

E' pertanto operata una significativa semplificazione nei processi di erogazione delle provvidenze pubbliche attraverso una considerevole riduzione degli oneri amministrativi e procedurali delle pubbliche amministrazioni interessate, con la finalità di garantire una maggiore celerità nei tempi di erogazione degli aiuti in materia agricola.

Tale intento del Governo in sede di approvazione del provvedimento legislativo d'urgenza in questione è agevolmente desumibile dalla relazione illustrativa del relativo disegno di legge A.C. n. 3354, recante *"Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, di seguito integralmente riprodotta.

"CAPO II – IMPRESE AGRICOLE

Articolo 45 – (Compensazione per le imprese agricole)

L'articolo 45 integra la regolamentazione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di adeguarla compiutamente alla normativa dell'Unione europea, secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Di qui discende la necessità di non prevedere requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori stessi nell'ambito dell'Unione. La disposizione conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee da parte dell'organismo di coordinamento, la legittimità di tale impostazione della normativa in materia di DURC che prevede il recupero dei debiti inerenti ai contributi previdenziali compensandoli con i pagamenti degli aiuti europei. Viene inoltre introdotta, per estendere tale procedura di semplificazione amministrativa, la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche in relazione ai pagamenti degli aiuti nazionali. Quest'ultima modifica consente in particolare di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia di COVID-19, che attualmente, in sede di pagamento di saldo, devono essere sottoposti alla richiesta del DURC, nonché dei futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR. Peraltro, la procedura di compensazione è ormai ampiamente collaudata e consolidata dagli Organismi pagatori riconosciuti e dall'INPS, in quanto in vigore dal 2006. Tale disposizione uniforma le modalità di trattamento degli aiuti connessi agli investimenti a quelle previste per la generalità degli aiuti corrisposti alle imprese agricole. In altri termini, con la norma introdotta, il meccanismo generale

*di applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotto alla procedura di compensazione tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali, praticata dagli Organismi pagatori riconosciuti. La semplificazione recata dalla norma proposta sta nell'estendere la possibilità di intervenire direttamente sul debitore dell'ente previdenziale, incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento senza gravare ulteriormente sull'impresa agricola. Ulteriore elemento di semplificazione è dato dal fatto che la norma prevista riconduce **alla sola compensazione** gli adempimenti propedeutici all'erogazione dell'aiuto, consentendo una significativa riduzione dei tempi, a vantaggio degli agricoltori e dell'erario per il recupero dei crediti previdenziali."*

Pertanto, gli adempimenti richiesti agli Organismi pagatori dalla legislazione richiamata nell'art. 45 del decreto legge in esame, ai fini dell'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, comprese quelle per la realizzazione di investimenti, e per l'erogazione degli aiuti comunitari e nazionali, sono limitati alla sola compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

La compensazione opera con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici in uso.

Tanto si rappresenta per l'uniforme ed omogenea applicazione della disposizione legislativa in oggetto da parte degli Organismi pagatori.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Silvia LORENZINI)